



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con delibera C.C. n.13 del 26/02/1976

Art. 1

Per l'attuazione di quanto previsto all'art.34 della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente ai punti 1,2,10,11 dell'art.3 dello Statuto della Regione Lombardia, la politica comunale per il diritto allo studio perseguirà i seguenti fini:

- Organizzazione di tutti i servizi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione, la ripetenza e la mortalità scolastica, nonché i casi di disadattamento e di scarso rendimento;
- Coordinamento dei servizi che comunque concorrano alla formazione e allo sviluppo della personalità intellettuale, etico-sociale e fisiopsichica dei cittadini nel periodo di frequenza della scuola materna e dell'obbligo;
- Collegamento delle attività scolastiche con servizi sanitari, ricreativi, sportivi, culturali e assistenziali nonché con le attività integrative della scuola medesima.

Art. 2

La politica comunale per il diritto allo studio si attua attraverso i seguenti servizi:

1. fornitura gratuita di libri e sussidi didattici attraverso l'istituzione ed il potenziamento delle biblioteche di classe e di Istituto finchè lo Stato o la Regione non vi provvedano direttamente;
2. realizzazione della scuola a tempo pieno, finchè lo Stato non ne assumerà, come previsto dalla Legge, il totale onere;
3. fornitura del materiale necessario alle attività didattiche espressive e sportive;
4. funzionamento dei servizi didattici di sostegno e di recupero del rendimento scolastico;
5. allestimento e funzionamento di mense scolastiche;
6. organizzazione di trasporti per gli alunni;
7. servizi di medicina preventiva e diagnostica;
8. servizi specialistici di sostegno per handicappati e di reinserimento nelle scuole comuni;
9. organizzazione di attività sportive e di educazione fisica, nonché ricreative e culturali sia nell'ambito della scuola a tempo pieno che con iniziative extrascolastiche.

Art. 3

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art.1 e per il funzionamento dei servizi di cui all'art.2 il Comune integra con interventi diretti le provvidenze dello Stato, della Regione e della Provincia. A tal fine nel bilancio di previsione viene costituito un fondo per l'attuazione del diritto allo studio, la cui entità è stabilita nel quadro delle disponibilità globali in rapporto al fabbisogno.

Il fondo permanente comunale per la promozione del diritto allo studio è costituita da:

- contributi del fondo Regionale;
- contributi della Provincia;
- stanziamenti del Consiglio Comunale;
- eventuali entrate disposte dal Consiglio Comunale.

Art. 4

Il Consiglio Comunale promuove iniziative atte a stabilire un rapporto costante con la Regione e la Provincia e, a livello locale, tra le forze sociali e sindacali, personale scolastico docente e non docente, famiglie degli utenti al fine di rendere effettiva e qualificata l'attuazione delle condizioni per un'articolata politica del diritto allo studio e di scuola a tempo pieno.

A tal fine – indipendentemente da ogni altra iniziativa che si riterrà opportuno di volta in volta assumere – il Consiglio Comunale si impegna a convocare annualmente, durante il mese di settembre, assemblee di cittadini presso i plessi scolastici esistenti per illustrare il programma di intervento per il successivo anno scolastico.

Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.

Art. 5

Al fine di garantire la partecipazione democratica alla programmazione dei servizi di cui all'art. 2 è costituita presso il Comune la "Commissione per la formazione del diritto allo studio" su proposta delle rispettive componenti, della quale fanno parte:

- l'Assessore alla Pubblica Istruzione con funzione di presidente;
- un rappresentante designato dai rispettivi gruppi consiliari ed eletti dal Consiglio Comunale;
- quattro rappresentanti degli insegnanti rispettivamente uno per la scuola materna, uno per la scuola elementare, uno per la scuola media e uno per le attività integrative e il corso di recupero serale, eletti da separate assemblee;
- un rappresentante degli alunni frequentanti il corso di recupero serale, eletti da separate assemblee;
- un rappresentante degli alunni frequentanti il corso di recupero serale;
- un rappresentante del personale non insegnante;

Tale Commissione ha funzioni consultive e di controllo circa l'andamento delle diverse attività.

Art. 6

Detta Commissione viene eletta entro il mese di ottobre, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti che vengono a trovarsi nell'impossibilità di far parte della Commissione sono sostituiti con altri nominati con le modalità previste dall'articolo precedente. Il Presidente – qualora lo ritenga necessario – può delegare un componente della Commissione stessa a svolgere temporaneamente le funzioni di Presidente. La Commissione è convocata dal Presidente o dal delegato, deve essere riunita almeno una volta al mese con avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori - notificato almeno tre giorni prima. La Commissione può essere altresì convocata, con le stesse modalità, da 1/3 dei componenti. Poiché la riunione sia valida è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Qualsiasi componente decade dopo tre assenze ingiustificate e deve essere immediatamente sostituito. La Commissione nomina al suo interno il Segretario. La Commissione approva a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta sarà redatto il verbale, a cura del Segretario, che verrà trasmesso alla Giunta Comunale.

Art. 7

Allo scadere di ogni anno scolastico la Commissione redige una relazione illustrativa dell'attività svolta e le proposte per l'anno successivo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale che delibera in merito.

Art. 8

La Commissione si occupa di promuovere e coordinare le attività nella prospettiva della scuola a tempo pieno; favorisce il collegamento tra le diverse attività ed i rispettivi insegnanti; provvede, in collaborazione con la Direzione Didattica e con la Presidenza della scuola media, alla formulazione dei criteri per la nomina del personale insegnante e ausiliario degli animatori educativi.

Art. 9

Il servizio di trasporto è effettuato per gli alunni provenienti da zone periferiche. La Commissione vigila sulla idoneità dei mezzi di trasporto impiegati, sulle condizioni di sicurezza offerte dai mezzi medesimi.

Art.10

I servizi indicati ai punti 7 e 8 dell'art.2 sono inquadrati nelle attività del Consorzio Sanitario di zona (Legge Regionale 5.12.1972 n.37). La Commissione prende le opportune iniziative e le intese necessarie con il Consorzio Sanitario Brianza D'Adda 3 al fine di coordinare ed integrare gli interventi.

Art.11

Le attività sportive e di educazione fisica, nonché quelle ricreative e culturali sono così considerate organica integrazione delle attività scolastiche e sono organizzate dalla Commissione di intesa con gli organi direttivi delle scuole per quanto attiene alle esigenze degli orari scolastici.

Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.

Art.12

La Commissione promuove idonee forme di collegamento con gli organi collegiali della scuola (D.P.R. 31/5/1974 n.46) al fine di coordinare le iniziative e gli interventi comunale con quelli attuati dai Consigli di Circolo, di Istituto e di Distretto.

Art. 13

La Commissione può proporre le modifiche al presente regolamento.